

ORDINANZA n. 04/2014

II PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 23/06/2000 concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno ed i successivi decreti attuativi con cui è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale;

CONSIDERATO che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94, tra cui il potere di ordinanza previsto dall'art. 6 e dalle correlate norme del codice della navigazione;

VISTI gli artt. 6 ed 8 della legge n. 84/94;

VISTA : la propria ordinanza n. 13/2013 recante la regolamentazione delle aree per le attività connesse alla pesca marittima svolte dai pescatori professionali che ormeggiano in via stanziale al Molo 3 Gennaio del porto di Salerno, relativamente agli ormeggi dal n. 4 al n. 6 secondo le pertinenti ordinanze della Autorità marittima;

PRESO ATTO: del verbale di riunione congiunto con la Capitaneria di porto del 18 Marzo 2014, in cui – per le motivazioni ivi espresse, che qui si condividono quale parte integrante del provvedimento - si esprime parere acchè si proceda ad una proroga della data di entrata in vigore della Ordinanza citata almeno sino alla effettiva conclusione dei lavori inerenti la Testata del Molo 3 Gennaio, e sua piena operatività; e che nelle more, ed al fine di evitare soluzioni di continuità negli usi tipici della banchina da numerosi decenni, andranno considerati compatibili con gli usi portuali le occupazioni in atto comunque riconducibili all'attività di pesca.

RILEVATO: nel corso di alcuni sopralluoghi che comunque risultano in atto attività di adeguamento della categoria, in particolare per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;

VALUTATO: che la regolamentazione adottata effettivamente rappresenta un momento di cambiamento nell'assetto gestionale avente caratteristiche di eccezionalità, rispetto ad una prassi consolidatasi nel corso di numerosi decenni;

RITENUTO di poter adottare quindi un atto che posticipi l'entrata in vigore del provvedimento, per assicurare un graduale adeguamento del ceto peschereccio,

VISTO : il potere di ordinanza conferito ai sensi del codice della navigazione per regolamentare spazi demaniali;

ORDINA

Art.1

1. Il termine di cui all'art. 5 comma 3 dell'ordinanza n. 13/2013 APS, entro cui il ceto peschereccio interessato dovrà procedere ad adeguarsi alle prescrizioni indicate nella richiamata ordinanza – è posticipato alla effettiva conclusione dei lavori inerenti la Testata del Molo 3 Gennaio, e sua piena operatività, che sarà formalmente dichiarato da questa Autorità.

2. Nelle more della entrata in vigore, ed al fine di evitare soluzioni di continuità negli usi tipici della banchina già in atto da numerosi decenni, vanno considerati compatibili con gli usi portuali le attività comunque riconducibili all'attività di pesca, nel rispetto delle fondamentali norme igienico-sanitarie.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza sono perseguiti dalle norme del codice della navigazione ex art. 1174 cod. nav.

Salerno li 13-05-14

Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA

